



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Alle Prefetture
Loro sedi

Alle Regioni e Province autonome
Loro sedi

Alle Associazioni di Categoria
Loro sedi

Alla Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari
Sede

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

Oggetto: Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Il 3 novembre u.s si è svolta una riunione tra le scriventi Direzioni Generali e le regioni, su richiesta delle stesse, visto l'aggravarsi della diffusione della malattia COVID-19, che in alcuni territori sta impegnando il personale veterinario e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nelle attività inerenti la lotta contro l'ulteriore propagazione della malattia sul territorio nazionale, comportando un rallentamento nello svolgimento dei controlli ufficiali in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, seppur non in modo omogeneo in tutto il territorio.

Nel corso della riunione, le parti hanno convenuto che fino alla fine dell'anno si conferma quanto definito nella nota 10008536-DGSAF/0012758-DGISAN del 8 aprile 2020, con alcune modifiche riportate nell'allegato 1.

PER IL DIRETTORE GENERALE PER
L'IGIENE E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

*F.to Pietro Noè

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to Giuseppe Ruocco

DGSAF

A. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFE

A.1. Attività veterinarie RIMODULABILI

- a) controlli programmati per le profilassi di Stato (brucellosi bovina e ovicaprina, tubercolosi e leucosi bovina). Le qualifiche sanitarie in scadenza delle aziende ufficialmente indenni per Brucellosi bovina e ovicaprina nonché per tubercolosi e leucosi bovina sono prorogate per un periodo di 60 giorni.
- b) controlli programmati nell'ambito piani di sorveglianza ed eradicazione approvati dalla Commissione europea per l'anno 2020 e Piani pluriannuali;
- c) genotipizzazione piano di selezione genetica EST ovicaprine
- d) attività di prelievo dell'obex per CWD.

A.2. Attività veterinarie che NON DIFFERIBILI per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico

1. sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
2. controlli veterinari previsti dai piani Influenza aviaria e Peste suina africana, compresi i controlli per la biosicurezza tenuto conto dell'aumentato rischio di introduzione di queste malattie;
3. prelievi dell'obex nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;
4. controlli in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:
 - a) monitoraggio nelle aree riconosciute *cluster* di infezione per Brucellosi;
 - b) risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi e attività di disinfezione;
 - c) allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;
 - d) riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;
5. controlli veterinari Piano Salmonellosi previsti dal PNCS nei riproduttori (gallus gallus e tacchini) e galline ovaiole;
6. controlli su animali sensibili alla Blue Tongue introdotti in Italia in forza degli Accordi con altri Stati Membri ex Regolamento 1266/2007 e s.m. e i.
7. visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell'intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale).
8. attività connesse all'identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione. Alla luce della posizione della Commissione Europea circa il mantenimento dei livelli di controllo discendenti dalla normativa europea di riferimento ed in attesa di una

possibile diversa indicazione della Commissione stessa, non è possibile attualmente indicare percentuali diverse dei controlli pianificati annualmente per i bovini e gli ovicaprini.

La DGSAF sta preparando una nuova richiesta per la Commissione al fine di rappresentare ulteriormente la necessità di diverse indicazioni in merito.

Per le altre specie animali, le Regioni e le Province Autonome, per il solo 2020, programmano i controlli negli allevamenti sulla base di un'accurata analisi del rischio

9. rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell'attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale

B. BENESSERE ANIMALE E RIPRODUZIONE ANIMALE

Si ricorda che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91.

B.1. Attività veterinarie RIMODULABILI

1. Le attività ispettive come pianificate dal Piano Nazionale per il benessere animale (PNBA) previste dalla nota prot. n. 4339 del 24/02/20-DGSAF, nonché i controlli durante il trasporto secondo i relativi Piani Nazionale o regionali.
2. Nei centri di raccolta, produzione stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, le attività di sopralluogo volte al rilascio di autorizzazione all'attività per i centri di nuova apertura.

B.2 Attività veterinarie NON DIFFERIBILI

1. Benessere durante il trasporto e protezione durante la macellazione:
 - a) I controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell'ordine o determinati da segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005);
 - b) le attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009).
2. Riproduzione animale Nei centri di raccolta, produzione e stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, non sono differibili le attività volte al controllo sanitario delle strutture già autorizzate e, in particolare, alla redazione e validazione dei certificati sanitari che accompagnano ogni partita di materiale genetico.
3. Le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, il cui svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome.
4. Per quanto riguarda i controlli limitati agli accertamenti delle disposizioni previste dal Piano
5. nazionale di cui al d.lgs. 122/2011, si rimanda a quanto riportato nelle note DGSAF 13173 del 10/06/2020 e 19913 del 11/09/2020

C. SCAMBI MERCI E ANIMALI

C.1 Attività veterinarie DIFFERIBILI

1. Controlli a sondaggio di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/93, ad eccezione dei controlli specificati nel paragrafo successivo.
2. Controlli non sistematici di cui all' articolo 11 del D.lgs. 28/93, ad eccezione dei controlli specificati nel paragrafo successivo.

C.2 Attività veterinarie NON DIFFERIBILI

1. Le importazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario continueranno a realizzarsi con attuali normative nazionali e dell'UE, avendo come riferimento, per le certificazioni sanitarie, anche le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19);
2. tutte le attività dei Servizi veterinari concernenti il controllo e la sorveglianza degli animali vivi e delle merci importati dai paesi terzi e introdotti dai Paesi membri per i quali la normativa vigente prevede quarantene, vincoli o canalizzazioni a destino;
3. effettuazioni di sopralluoghi e controlli per animali introdotti dall'estero (animali da compagnia) ai sensi degli articoli 32 e 35 del regolamento (UE) 576/2013;
4. controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell'UE e i controlli su animali vivi, prodotti germinali e prodotti di origine animale derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 bis del D.Lgs 28/93;
5. controlli già individuati per gli animali sensibili relativamente ad HPAI e Blue Tongue e per le carni di cinghiale relativamente alla PSA;
6. ulteriori eventuali controlli legati all'evolversi delle situazioni epidemiologiche a livello internazionale delle varie malattie sia per gli animali che per i prodotti;
7. controlli sulle partite di lepri vive introdotte dai paesi UE per il ripopolamento sul territorio nazionale;
8. controlli effettuati nell'ambito del Piano Nazionale Residui sugli animali spediti da altri Paesi dell'UE per la macellazione diretta in uno stabilimento italiano;
9. rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei.

D. GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO,

Le attività di sorveglianza sul farmaco veterinario sono predisposte sulla base di indicatori di rischio e di valutazione di congruità dell'uso. Con la nota prot. n. 0004339-24/02/2020-DGSAF-MDS-P sono state fornite indicazioni per la riorganizzazione dell'attività di pianificazione e di attuazione dei controlli ufficiali, basate su criteri specifici e alla luce dei nuovi metodi di rilevazione. L'attività di controllo ufficiale è stata, quindi, rimodulata, definendo, limitatamente ai controlli da eseguirsi presso gli impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti, un numero minimo di controlli, in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i. e dalle Linee guida del 2012 (prot. n. 0001466-26/01/2012-DGSAF-MDS-P) ma in linea con i nuovi principi del Regolamento (UE) n. 2019/6. Per le altre tipologie di impianti soggetti a verifica della corretta gestione del farmaco, per le quali rimangono invariate le regole di frequenza e di numerosità dei controlli, il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (REV) rappresenta una fonte dati importante per orientare tali attività sulla base di specifici rischi, valutabili attraverso i report già

resi disponibili. Ciò consente una preliminare verifica da remoto che, nelle more della creazione di funzioni informatiche ad hoc, sarà oggetto di rendicontazione secondo le modalità già in essere.

D.1 Attività veterinarie NON DIFFERIBILI

1. controlli su impianti selezionati e/o da individuare ai sensi della programmazione PNBA e Farmacosorveglianza 2020 tra quelli che pongono un serio rischio per la salute umana e animale derivante dal fenomeno dell'antibiotico-resistenza per gli elevati consumi di antibiotici in generale, e/o di antibiotici critici per l'uomo (CIA) sulla base delle informazioni presenti nei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSAF e della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome. Tali controlli possono essere svolti in concomitanza con altre attività ufficiali;
2. gestione dei difetti di qualità dei farmaci veterinari su precisa segnalazione della DGSAF mediante un intervento di rintraccio delle eventuali confezioni di farmaci interessati ancora presenti sul proprio territorio da parte dei Servizi veterinari locali. Tale intervento implica il sequestro dei farmaci ed avviene, di solito, congiuntamente con il Nucleo NAS dei Carabinieri. Tale attività indifferibile, anche tenuto conto della rarità dell'evento, deve comunque essere garantita.

E. MANGIMI

E.1. Attività veterinarie RIMODULABILI

1. attività di sopralluogo legate a controlli sull'etichettatura dei mangimi;
2. Attività ispettiva presso operatori per i quali è già prevista dal PNAA 2020 una ispezione ogni due anni;
3. attività di Audit sugli operatori del settore dei mangimi.

E.2 Attività veterinarie NON DIFFERIBILI

1. Ispezioni, campionamenti ed analisi effettuati ai sensi della programmazione del PNAA 2020 per i piani di sorveglianza sulla base della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità regionali e delle Province autonome, fermo restando quanto previsto dalla nota DGSAF 6993 del 25 Marzo 2020,
2. controlli su sospetto o correlati ad indagini epidemiologiche legate a emergenze, allerte iRASFF o su segnalazione di non conformità;
3. attività legate al rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi;
4. Attività di ispezione per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 183/05 e autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lgs 90/93;
5. Ispezioni degli OSM per i quali nel PNAA 2020 è già previsto una ispezione all'anno;

DGISAN

F.1. Attività NON DIFFERIBILI

Premesso che deve essere comunque garantito il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti che sono attive, si precisa che sono da considerarsi inderogabili e non differibili le seguenti attività svolte dalle Autorità competenti:

1. attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione;

2. ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;
3. attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
4. attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti;
5. attività di C.U. finalizzate al mantenimento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
6. attività di C.U. e la certificazione in stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
7. attività di C.U. a seguito di segnalazione.

F.2. Attività RIMODULABILI

La programmazione delle attività di controllo ufficiale diverse da quelle del paragrafo precedente rimane basata sul rischio per assegnare la priorità dei controlli. Le Regioni, tenuto conto delle disposizioni adottate a livello nazionale per contrastare l'emergenza (DPCM, ordinanze, ecc.) e valutata la situazione sul proprio territorio, individuano le modalità di controllo più opportune e rimodulano le relative frequenze.